

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2007 promossa da:

SOCIETA'

- attore -

Contro

BANCA

- convenuto -

e nei confronti di

FIDEIUSSORI

- terzi chiamati in causa -

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2016 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la Banca chiedendo al Tribunale di:

dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n. omissis acceso dalla società attrice presso l'istituto bancario convenuto per mancanza della forma scritta del relativo contratto;

dichiarare l'illegittimità delle condizioni economiche del rapporto applicate in mancanza di indicazione espressa per iscritto;

dichiarare la nullità della clausola di determinazione di interessi "uso piazza";

dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e delle spese, anche laddove siano stati violati i tassi soglia determinati secondo la c.d. normativa antiusura;

dichiarare la nullità delle clausole di determinazione della commissione di massimo scoperto e delle valute sugli accrediti, con conseguente ricalcolo del saldo finale; condannare la banca convenuta a pagare all'attrice il saldo finale positivo ammontante ad € 204.652,85 o altra maggiore o minore somma risultante dal ricalcolo, con interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;

condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni, contrattuali ed extracontrattuali, da liquidare anche in via equitativa, nella somma che verrà accertata o ritenuta congrua in corso di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.03.2008 si è costituita in giudizio la Banca, quale mandataria con rappresentanza di omissis chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, giacché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, nella stessa comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ex artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., ha chiesto la condanna della società attrice e dei fideiussori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 33.842,49 (quale saldo debitore del conto corrente bancario per cui è giudizio) o di quell'altra ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di mora. A tal fine ha chiesto al Tribunale di poter chiamare in causa i terzi, costituitisi fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società attrice verso la Banca.

Autorizzata la chiamata dei terzi suddetti con decreto del Tribunale del 13.03.2008, il convenuto ha notificato l'atto di citazione per chiamata di terzi soltanto nei confronti di omissis e non anche di omissis nei cui riguardi non vi è prova nemmeno di un tentativo di notifica, come da relata allegata al sopramenzionato atto di citazione per chiamata di terzi (v. fascicolo).

Pertanto, la domanda nei confronti di omissis deve intendersi implicitamente rinunciata, non essendo stato detto terzo citato.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 16.10.2008 si sono costituiti in giudizio omissis e omissis, contestando la pretesa avanzata dalla Banca di cui hanno chiesto il rigetto e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate dalla attrice.

La causa è stata istruita mediante una prima CTU contabile a firma del Dott. omissis, una seconda, dopo la rimessione in istruttoria con ordinanza del Tribunale del 31.10.2014, a firma del Dott. omissis.

All'udienza del 12.1.2016 la causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi all'odierno decidente e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2016 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda di parte attrice è fondata, quindi, va accolta nei limiti di seguito indicati. L'odierna controversia ha ad oggetto il contratto di apertura di conto corrente bancario individuato dal n. omissis acceso dalla società attrice presso l'istituto bancario convenuto, di cui è titolare la stessa società attrice secondo quanto risulta dalla prospettazione delle parti e confermata dalla produzione degli estratti conto.

In ordine al *quantum debeatur*, considerate le prime eccezioni sollevate dalle parti, devono richiamarsi i principi di legge e quelli enucleati dalla giurisprudenza con riguardo alle seguenti questioni: requisiti di forma scritta del contratto in parola, tasso di interesse ultralegale e usuraio, clausola di determinazione di interessi "uso piazza", capitalizzazione trimestrale degli interessi, clausole di determinazione della commissione di massimo scoperto e delle valute sugli accrediti.

2. IN ORDINE ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente per mancanza del requisito della forma scritta e la conseguente illegittimità delle condizioni economiche del rapporto applicate in mancanza di indicazione espressa per iscritto, quindi mai concordate dai correntisti, richiamando all'uopo l'art. 11 della legge n. 154/1992.

Per contro, parte convenuta ha dedotto l'avvenuta stipula del contratto di conto corrente e ha prodotto in giudizio l'originale del contratto datato 08.07.1993, interamente compilato e recante timbro e firma del 09/07/1993.

Conseguentemente, ha dedotto l'infondatezza della circostanza per la quale "*il rapporto bancario è stato liberamente gestito dalla banca, in assenza di qualsivoglia accordo in merito alle condizioni economiche (tassi, commissioni, spese etc.)*", risultando per contro appunto, per *tabulas* - dalla produzione documentale in atti, l'esatta determinazione del tasso di interesse creditore (pari al 2% nominale annuo con capitalizzazione alla fine di ciascun anno solare), l'esatta determinazione del tasso di interesse debitore (pari a 21,75% nominale annuo per apertura di credito ed a 22,75% nominale annuo per scoperto di conto e mora con capitalizzazione alla fine di ciascun trimestre solare); inoltre, detto contratto reca altresì una precisa determinazione delle spese sostenute dalla società correntista, nonché l'indicazione di una "*commissione trimestrale 1% - capitalizzazione alla fine di ciascun trimestre solare*" (su cui v. infra).

Premesso ciò, in punto di diritto, giova rammentare che il requisito della forma scritta per i contratti di conto corrente bancario è stato introdotto prima dalla L. 154/1992 sulla trasparenza bancaria (oggi abrogata) ed in seguito, in maniera più generalizzata, dall'art. 117 del testo unico bancario, D.lgs. 385/1993, che dispone che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" e che "*nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo*".

Ciò posto, la domanda di parte opponente volta alla dichiarazione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta va rigettata alla luce della produzione documentale della banca convenuta, la quale ha versato in atti l'originale del contratto c/c n. omissis, stipulato in data 08.07.1993, interamente compilato e recante timbro e firma in data 09/07/1993 in cui vengono indicate anche le condizioni economiche del contratto per cui è causa.

Inoltre, atteso che comunque l'odierno decidente non aderisce al recentissimo orientamento della Suprema Corte espresso con le sentenze n. 5919 del 24 marzo 2016 e n. 8395 del 27/04/2016 in tema di nullità del contratto di conto corrente nell'ipotesi di sottoscrizione soltanto da parte del correntista, deve comunque evidenziarsi che nel contratto prodotto in giudizio vi è prova della sottoscrizione del contratto da parte dell'Istituto bancario, essendo stata apposta, tra le due firme del correntista, la dicitura "bene per la firma" con relativa sigla della Banca.

3. IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELL'ESATTA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE.

Parte attrice ha dedotto la nullità della clausola di interessi "uso piazza" praticata dalla banca, con conseguente nullità del contratto per indeterminatezza del relativo oggetto.

Parte opposta ha invece rappresentato che il contratto prevede l'esatta determinazione del tasso d'interesse debitore per apertura di credito (21,75% nominale annuo) e del tasso di interesse debitore per scoperto di conto e mora (22,75% nominale annuo) e che le variazioni di tasso praticate nel corso del rapporto sono state portate a conoscenza della società attrice nei modi e nei termini di legge e mai contestate.

Orbene, dall'originale del contratto di conto corrente n. omissis, stipulato in data 09.07.1993 sottoscritto da parte attrice si evince che il tasso d'interesse debitore è stato concordato nella misura del 21,75% nominale annuo per l'apertura di credito e del 22,75% nominale annuo per scoperto di conto e mora, come espressamente dichiarato nel prospetto riepilogativo a pag. 2 del contratto, nonché all'art. 7 delle condizioni contrattuali.

Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto avanzata da parte attrice, non rivenendosi alcuna clausola di interessi "uso piazza".

Per le stesse ragioni, è infondata la domanda di parte attrice volta alla declaratoria di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c.,

essendo stati gli interessi ultralegali nel caso di specie convenuti espressamente per iscritto tra le parti.

4. IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL C.D TASSO SOGLIA DETERMINATO SECONDO LA NORMATIVA ANTIUSURA (LEGGE N. 108/1996).

Parte attrice ha censurato altresì l'interesse ultralegale pattuito in quanto posto in violazione del c.d. tasso soglia determinato secondo la normativa antiusura (legge n. 108/1996).

La doglianza relativa all'applicazione di tassi di interessi usurari è infondata in quanto con la relazione del 25.11.2015, che il Tribunale condivide in toto, il c.t.u. Dott. omissis ha evidenziato che i tassi di interessi applicati dall'istituto di credito al conto corrente oggetto di accertamento non hanno superato il tasso soglia, così esplicitando: << per i periodi successivi al 1996 il tasso soglia non viene superato >> (v. pag. 7 ed allegato n. 2 alla CTU).

Restano, pertanto, assorbite le censure svolte dalle parti in ordine alle modalità di calcolo del tasso soglia ed alla inclusione delle commissioni di massimo scoperto a tali fini.

5. IN ORDINE ALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI, DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI.

La problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso (ed ormai noto) *revirement* della giurisprudenza della Suprema Corte.

La Corte di legittimità che per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1998 n. 12675 e Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1997 n. 3296).

Negli ultimi anni, con un orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass. civ. sez. 1, 23 marzo 1999 n. 2374, in Foro it. 1999, I, 1153) e rapidamente consolidatosi (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096, in Giust. civ. 1999, I, 1585; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507, in Corr. giur. 1999, 1485, nonché, da ultimo, Cass. civ. sez. 1, 20 agosto 2003 n. 12222; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2002 n. 8442, in Giust. civ. 2002, I, 2109; Cass., s.u., 21095/04), nel rivisitare l'argomento che occupa, la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.

Sul punto, è condivisibile l'*iter* argomentativo sposato dalla Corte di legittimità nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontrovertita affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a negare che *"le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine concretandosi le stesse in mere prassi negoziali "cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine.*

Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto obiettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione

Sentenza, Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla, 26 novembre 2016, n. 502

individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".

Può tosi conclusivamente ritenersi che *"la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1.952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis"*(cfr. Cass. civ. sez. 111, 30 marzo 1999 n. 3096 cit., in motivazione).

Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi i rapporti patrimoniali tra le parti relativi al C/C in esame devono essere determinati senza applicazione alcuna del meccanismo anatocistico, dovendosi ritenere nulla ex art. 1419 c.c. la clausola inserita nelle condizioni economiche del contratto di conto corrente relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto viola il disposto di cui all'art. 1283 c.c. trattandosi di uso negoziale e non normativo.

Ciò posto, nel caso di specie è quindi nulla la clausola dell'art. 7 del contratto dell'08.07.1993, riportata in sintesi anche nel prospetto riepilogativo di pag. 1 del suddetto contratto, nella parte in cui prevede che *"i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno...i conti che risultano anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, applicando agli interessi dovuti dal Correntista e alle competenze di chiusura la valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dall'Azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge"*. Difatti, in virtù di tale clausola viene prevista nel contratto in parola la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (dovuti dal correntista) a fronte di quella annuale degli interessi creditori (dovuti dalla banca).

Pertanto, in applicazione alle suddette coordinate ermeneutiche, deve aderirsi alla prima opzione elaborata dal consulente tecnico d'ufficio che prevede un saldo di € 44.906,95 a credito per il cliente, giacché la sola che esclude in ogni caso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del contratto, dal 1993 al 31.5.2005 (vedi pagg. 4 e 6 della CTU).

Per contro, devono escludersi sia la prima che la seconda opzione elaborate dal CTU Dott. omissis (che postulano per il cliente, rispettivamente, la prima un credito di € 46.017,63, la seconda un credito di € 47.096,09) in quanto entrambe contemplano la capitalizzazione annuale degli interessi dopo il 30.06.2000. Difatti, con riferimento al saldo passivo di un estratto di conto corrente bancario, ancorché il contratto contempra la capitalizzazione trimestrale degli interessi, il credito della banca deve certamente venire epurato, quanto alla sorte capitale, delle poste trimestrali corrispondenti all'ammontare degli interessi passivi e rideterminato eliminando ogni capitalizzazione di detti interessi, non dovendosi praticare neppure la capitalizzazione annuale, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito e confermato da ultimo dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 14 marzo 2013, n. 6550, Tribunale Salerno sez. I, 31 gennaio 2013 n. 296, Tribunale Taranto, 27 giugno 2012, Tribunale Bari sez. IV, 15 marzo 2011, n. 991; Cassazione civile sez. un. 02 dicembre 2010, n. 24418).

6. IN ORDINE ALLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.

Come è noto, le clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto, definita dalla Banca d'Italia quale corrispettivo della Banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

determinata somma, debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod. civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.

Nel caso di specie in applicazione alle suddette coordinate ermeneutiche può dirsi che La commissione di massimo scoperto non sia stata pattuita validamente nel contratto di conto corrente n. 7340-5 del 1993, prevedendo il contratto soltanto la seguente dicitura "*commissione trimestrale 1%. Capitalizzazione alla fine di ciascun trimestre solare*".

Sebbene il contratto de quo non denomini detta commissione quale commissione di massimo scoperto, anche a volerla ritenere tale, tuttavia la stessa sarebbe comunque nulla, in quanto indicante soltanto il tasso di interesse, ma non anche il montante a cui doveva essere applicata.

In ogni caso, osserva il CTU che "negli estratti conto scalare non viene riportata nessuna commissione trimestrale al 1% ma viene riportata una commissione di massimo scoperto che inizialmente è calcolata allo 0,125% entro fido e allo 0,5000 fuori fido" (cfr. pag. 6 della CTU). Di conseguenza, correttamente il CTU, in ossequio al mandato del Tribunale, l'ha espunta da ogni opzione di rielaborazione del saldo (vedi pag. 7 della CTU), donde anche in tal caso deve condividersi la prima opzione elaborata dal consulente tecnico d'ufficio che prevede un saldo di € 44.906,95 a credito per il cliente.

7. IN ORDINE ALLE VALUTE SUGLI ACCREDITI.

Parte attrice ha dedotto altresì l'illegittimità delle valute sugli accrediti, chiedendone altresì la rettifica.

Parte convenuta, per contro, ha eccepito la mancata indicazione delle ragioni dell'illegittimità delle valute sugli accrediti, rappresentando invece che nel contratto vengono indicate le valute sui versamenti e sui prelevamenti, dettagliatamente convenute ed approvate per iscritto.

Invero, il CTU ha accertato che nel contratto concluso inter partes" sono elencate le spese, le valute applicate e le norme che regolano il conto corrente" (v. pag. 4 della ctu).

A fronte di ciò, poiché incombe sul correntista - attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, considerato che parte attrice non ha dedotto i fatti specifici a sostegno della censura di illegittimità de qua, ne consegue il rigetto della stessa.

8. IN ORDINE ALLA RIDETERMINAZIONE DEL SALDO.

Così ricostruiti i profili giuridici della controversia in esame, il saldo andrà rideterminato alla luce dei risultati indicati nella consulenza tecnica svolta dal Dott. omissis in conformità al mandato conferito e rispondente ai corretti parametri della scienza contabile, di talché le opzioni proposte dal consulente dovrà optarsi per quella indicata quale prima, essendo l'unica rispondente *in toto* ai principi sopra indicati.

In merito all'individuazione del tasso di interesse da applicare ai fini della rielaborazione del saldo del conto corrente per cui è giudizio, è da rigettare la richiesta di parte convenuta, rappresentata in comparsa conclusione, di rimessione della causa in istruttoria, per non essersi attenuto il CTU all'operato del mandato del Tribunale, condiviso anche dall'odierno decidente, preordinato in parte qua alla rielaborazione del saldo del conto corrente sulla base "*del tasso di interesse concretamente applicato per la intera durata del rapporto solo se le corrispondenti pattuizioni e/o variazioni risultino da specifici atti scritti sottoscritti dal correntista (e in ogni caso non applicando le*

Sentenza, Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla, 26 novembre 2016, n. 502

clausole di rinvio agli interessi " uso su piazza') applicando, in mancanza e per i corrispondenti periodi; il tasso legale, quello legale sostitutivo, di cui all'art. 5 della legge n. omissis/7992 (dalla data di entrata in vigore di quest'ultima e fino al 31/72/1993) e, successivamente, quello di cui all'articolo 1177° comma , TUB (v. ordinanza del 31.102014);

Orbene, il. CTU ha accertato che "nel primo scalare, III trimestre 2003, sono applicati dei tassi di interesse completamente diversi da quelli riportati nel contratto (sottoscritto l'8/07/2003). Da quanto appena evidenziato si desume che la Banca abbia applicato dei tassi diversi da quelli sottoscritti dal correntista.... quindi si è applicato il tasso legale e si è provveduto alla rideterminazione del saldo capitalizzando le spese fino al 30/06/2000.... Successivamente è stato sostituito il tasso legale con il tasso " legale sostitutivo di cui all'art 5 della legge n 154/1992 (dalla data di entrata in vigore di quest'ultima e fino al 31/12/1993) e, successivamente, quello di cui all'art 117 settimo comma TUB. Si è provveduto ad applicare la formula dettata dalla Banca d'Italia in merito alla determinazione del TEG = INTERESSI 36500.
NUMERI DEBITORI
per ogni trimestre nella tabella (ALL 2) "(v. pagg. 4-6 della CTU).

Pertanto, il CTU ha correttamente rielaborato il saldo del conto corrente in linea con il mandato conferitogli, donde le sue conclusioni vengono fatte proprie dall'odierno decidente con esclusivo riguardo alla prima ipotesi di calcolo dallo stesso elaborata, giacché l'unica contemplante l'applicazione del tasso legale, nonché l'esclusione tanto detta commissione di massimo scoperto, quanto della capitalizzazione degli interessi.

Perciò, alla luce di tali premesse, il consulente ha accertato che il conto corrente individuato dal n. omissis acceso dalla società attrice presso l'istituto bancario, convenuto alla data del 31.05.2005 presenta un saldo creditore complessivo di € 44.906,95, cosicché Banca, nella qualità di mandataria con rappresentanza di omissis, va condannata al pagamento di € 44.906,95 in favore di omissis.

Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda fino alla data del pagamento.

Dalle superiori considerazioni discende altresì il rigetto della domanda riconvenzionale dell'istituto bancario convenuto.

8.1 Infondata è invece la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice in citazione, in difetto financo di allegazione degli specifici pregiudizi subiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697, comma 1, c.c..

9. La condanna alle spese di giudizio (liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 in ragione dello scaglione di valore calcolato in base al decimum) di omissis nei confronti tanto della società attrice, quanto dei terzi dalla stessa chiamati in causa, segue la soccombenza; le spese di C.T.U., a loro volta, devono essere poste definitivamente a carico di omissis

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

DICHIARA la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi relativa al contratto di c/c n. n. omissis;

CONDANNA BANCA, nella qualità di mandataria con rappresentanza di omissis al pagamento in favore della società attrice della somma di € 44.906,95, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino alla data del pagamento;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CONDANNA BANCA, nella qualità di mandataria con rappresentanza di omissis, a rifondere a omissis, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in 348,63 per spese e € 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a., c.p.a.;

CONDANNA BANCA, nella qualità di mandataria con rappresentanza di omissis a rifondere a omissis spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ai 15%, i.v.a., c.p.a.

Spese da distrarsi in favore dell'avv. omissis, dichiaratosi antistatario;

PONE definitivamente a carico della convenuta, le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.

Così deciso in Caltagirone, il 24/11/2016.

IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Giovanna Cala

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS